

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 settembre 2001

### **Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.**

(omissis)

#### **Art. 1.**

1. L'art. 2, punto 2.5 "Produttore" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale d'importazione. È parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE."

2. L'art. 2, punto 2.8 "Campionatura testimone" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Materiale opportunamente contrassegnato e conservato presso il laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.

La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5 anni dal rilascio della certificazione di prova".

3. L'art. 3 "Metodi di prova" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:

UNI ISO 1182 (dicembre 1995) - Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibilità;

UNI 8456 (ottobre 1987) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996) - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante;

UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) - Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.

In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.

I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione sono riportati nella norma UNI 9176 (seconda edizione - gennaio 1998).

L'elenco dei materiali di classe 0 che sono considerati tali senza essere sottoposti a prova è riportato nel decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985 "Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A 1.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.

Per i suddetti materiali non viene rilasciato alcun atto di omologazione."

4. L'art. 5 "Classificazione dei materiali" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

I criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali combustibili sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate sono riportati nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987), UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FAI (luglio 1994).

I criteri per l'attribuzione della classe O di reazione al fuoco sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate secondo la norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) sono i seguenti:

- l'incremento medio di temperatura della termocoppia del forno come calcolato al punto 8.1.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 50 °C;
- la durata media di fiamma persistente come calcolata al punto 8.2.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 20 secondi;
- la perdita di massa media non deve superare il 50% della massa originale media dopo il raffreddamento".

5. L'art. 7 "Certificazione" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Il C.S.E. ed i laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno in base ai requisiti stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 provvedono alla emissione dei certificati di prova. I modelli occorrenti per le certificazioni debbono essere conformi a quelli predisposti dal C.S.E."

6. L'art. 8, punto 8.1.2 "Procedure per l'omologazione dei materiali - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai laboratori legalmente riconosciuti, questi seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova".

7. L'art. 8, punto 8.3 "Autorizzazione ministeriale" del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

"Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare, entro i termini finali previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.

241, a partire dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.

L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al prototipo omologato”.

8. L'art. 11 “Accertamenti e controlli” del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

“Il Ministero dell'interno effettua a campione accertamenti e controlli, sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato, presso le sedi di produzione e/o deposito prima della commercializzazione.

Il numero dei campioni prelevati dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di tre serie delle prove stabilite per l'ottenimento della omologazione del prototipo. Le prime due serie saranno prese in consegna dall'organo di controllo, la terza, debitamente punzonata sarà conservata per un anno dal produttore.

Ai fini del prelievo per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato. Il C.S.E. effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui all'afl. 8.1. Tali controlli riguarderanno:

- a) la verifica della idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma mediante sopralluoghi;
- b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova da effettuarsi mediante sperimentazione interlaboratorio secondo le modalità fissate dal C.S.E.;
- c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dal C.S.E. sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8;

Il C.S.E. può effettuare altre verifiche e controlli saltuari in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.

La periodicità di detti controlli non potrà essere superiore a tre anni”.

9. Nell'allegato A.2. I “Materiali e relativi metodi di prova” del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 i metodi di prova riportati a fianco di ciascuna tipologia di materiale sono così modificati:

UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;

UNI8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;

UNI 8457 (1987) e UNi 8457/AI (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/AI (maggio 1996), in luogo di CSE RF 3/77;

UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FAI (luglio 1994), in luogo di CSE RF 4/83.

10. Nell'allegato A.2.2 “Metodi di prova per i materiali isolanti” del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 i metodi di prova riportati a fianco di ciascuna tipologia di materiale sono così modificati:

UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;

UNI 8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RE 3/77.

## **Art. 2. - Commercializzazione CE**

Per la commercializzazione in Italia dei materiali legalmente riconosciuti negli Stati membri dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, si rinvia a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.

## **Art. 3. - Norme transitorie**

1. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali aventi classe di reazione al fuoco **0; 0-0; 0-1; 0-2; 1-0; 1-1; 1-2; 2-0; 2-1; 2-2; 1; 2; 3; 4; 4; 5; 1 IM; 2 IM; 3 IM**, con esclusione dei casi riportati al successivo comma, non decadono.

2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali sottoposti ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco, al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% al peso, decadono automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore del presente decreto. Per permettere lo smaltimento delle scorte, gli atti di omologazione già rilasciati possono essere rinnovati, ai soli fini della commercializzazione, per una sola volta e comunque per periodo di tempo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il materiale in opera, se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera, è ammesso per i tempi e con le modalità che verranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

## **Art. 4. - Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli allegati A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A3.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**Testo evidenziato in giallo:** così come modificato dal D.M. 28-05-2002 (G.U. n° 135 del 11-06-2002)